



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

INDICE GENERALE

- Art. 1 - Normativa di riferimento
- Art. 2 - Finalità e criteri generali
- Art. 3 - Organizzazione del servizio
- Art. 4 - Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso
- Art. 5 - Modalità per l'erogazione del servizio
- Art. 6 - Tariffe e modalità di pagamento
- Art. 7 - Accompagnamento sui veicoli di trasporto scolastico
- Art. 8 - Comportamento durante il trasporto
- Art. 9 - Requisiti per l'esercizio dell'attività
- Art. 10 - Impedimenti soggettivi
- Art. 11 - Bando di concorso pubblico per titoli - contenuti
- Art. 12 - Autorizzazione specifica per il trasporto scolastico
- Art. 13 - Conducenti
- Art. 14 - Sanzioni
- Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 17 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 18 - Stazionamento
- Art. 19 - Rapporti tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche
- Art. 20 - Applicabilità norme del presente regolamento
- Art. 21 - Rinvio alle norme vigenti
- Art. 22 - Pubblicità del regolamento
- Art. 23 - Entrata in vigore



Art. 1 - Normativa di riferimento

Le norme del presente Regolamento hanno come riferimenti normativi:

- a. Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- b. Il D.P.R. 14 Gennaio 1972 n. 3
- c. Il Decreto Ministeriale (Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con la Pubblica istruzione) 18/12/75
- d. Il D.P.R. 24/7/1977 n. 616
- e. La legge 21 gennaio 1992, n. 21
- f. Il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- g. Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- h. Il Decreto Ministeriale 2 febbraio 1996
- i. Il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 gennaio 1997
- j. La circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione -Direzione Generale M.C.T.C. n. 23/97
- k. Il Decreto legislativo 19 Novembre 1997 n. 422
- l. Il Decreto Legislativo 22 settembre 1998 n. 345
- m. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- n. Il Decreto legislativo 22 dicembre 2000, nr. 395 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatore e merci ed relativo regolamento di attuazione Decreto 28 aprile 2005, nr. 161
- o. La delibera di Giunta della Regione Campania n. 474 del 2 febbraio 2001
- p. La delibera di Giunta della Regione Campania n. 841 del 23/2/2001
- q. La delibera di Giunta Regionale n. 7123 del 21/12/2001
- r. La legge regionale 28 marzo 2002 n. 3
- s. La legge regionale n. 13 del 1 Agosto 2011
- t. Il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 14 trasporti e viabilità Regione Campania n. 117 del 2/9/2011

Art. 2 - Finalità e criteri generali

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico, che risponde al dettato della Legge Regionale n. 13 del 1 agosto 2011, recante "*Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania*", è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza.
2. Il presente regolamento disciplina il trasporto degli alunni residenti nel Comune di Praiano che frequentano:
 - a) la scuola dell'infanzia;
 - b) la scuola primaria;
 - c) la scuola secondaria di 1° grado;

Il servizio è soggetto a variazione e viene organizzato annualmente secondo il calendario scolastico ed all'effettiva platea scolastica, anche alla luce delle evoluzioni normative governative, stabilite dal Ministero dell'Istruzione, dalla Regione Campania e dal Consiglio d'Istituto, concertato con gli organi scolastici e con l'Amministrazione Comunale che



detiene la competenza sui punti di erogazione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere alla fruizione del servizio gli iscritti non residenti.

Art. 3 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è quell'attività posta in essere da un imprenditore, il quale, mediante autoveicoli atti a trasportare nove o più alunni, si obbliga a trasportare gli alunni di cui al precedente comma 2 dell'art. 2, dietro compenso versato dall'Ente appaltatore.
2. Si definisce imprenditore la persona giuridica che:
 - a) sia associato in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, o in cooperativa di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - b) sia associato in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - c) sia ditta individuale o società di persone o di capitale in conformità alla normativa vigente
3. Per autoveicoli atti a trasportare alunni, si intendono minibus, mini-scuolabus, scuolabus e autovetture rispondenti ai requisiti contenuti nel decreto ministeriale 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico), ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni contenute nel D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nelle carte di circolazione relative ai veicoli e nell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio, immatricolati in uso proprio o in uso terzi per il servizio di linea o di noleggio con conducente, muniti di contrassegno con la dicitura TRASPORTO SCOLASTICO da esporsi sulle due fiancate del veicolo e di contrassegno in metallo da applicarsi sulla targa del veicolo, recante la seguente indicazione:
 - ✓ Nome del Comune nel quale espleta il servizio di trasporto scolastico e stemma comunale;
 - ✓ Numero d'ordine progressivo;
 - ✓ Dicitura in nero "TS";

Art. 4 - Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso

1. Il servizio di trasporto scolastico non è previsto per gli alunni che non rappresentano la platea scolastica.
2. I percorsi si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico o comunque in situazioni non pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto. L'Amministrazione Comunale potrà altresì, anche nel corso dell'anno scolastico, apportare alle corse, agli orari e alle fermate già fissati, le variazioni più opportune in relazione alle esigenze del trasporto scolastico e della presenza o meno di alunni lungo i percorsi previsti, del numero degli stessi e della dislocazione delle scuole nel territorio comunale. Alla stessa stregua, in relazione alle esigenze ed al numero di utenti, avrà facoltà di sopprimere le corse. L'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare alla ditta appaltatrice del servizio tutte le eventuali variazioni dei percorsi; la ditta dovrà attenersi alle variazioni adottate a partire dal momento della comunicazione, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale.
3. I punti di salita e di discesa cadranno in corrispondenza delle esistenti fermate del



Trasporto Pubblico Locale.

4. Il soggetto autorizzato ad effettuare il servizio di trasporto scolastico è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso nell'area scolastica con la presa in carico da parte dell'apposito personale dell'istituto scolastico e, nel percorso di ritorno, dal momento dell'uscita dall'edificio scolastico sino alla discesa dal mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, comma 6, la famiglia è tenuta ad accompagnare ed a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
6. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata si procederà con le modalità previste al successivo art. 10.

Art. 5 - Modalità per l'erogazione del servizio

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta da chi esercita la potestà genitoriale sull'alunno avente diritto direttamente all'Imprenditore, come definito al precedente art. 3 comma 2, autorizzato al servizio di Trasporto Scolastico.
2. Le iscrizioni degli alunni al servizio di trasporto scolastico dovranno avvenire entro il 31 luglio direttamente presso l'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Praiano.
3. La presentazione della domanda comporta da parte dei genitori l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 6 - Tariffe e modalità di pagamento

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta del servizio, stabilisce annualmente la tariffa mensile individuale per il servizio di trasporto scolastico.
2. La predetta tariffa sarà confermata o modificata annualmente con apposita deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione; l'Amministrazione può prevedere anche la gratuità del servizio, fermo restando il rispetto della compatibilità finanziaria.
3. Nessuna richiesta in caso di mancato o ritardato pagamento ovvero di rimborso per interruzione del rapporto o del servizio, può essere rivolta al Comune che Regolamenta il Servizio e l'entità della tariffa nell'ambito della potestà riconosciuta ed assegnata ai sensi della già citata L.R. 13/2011.
4. Nel caso, invece, l'organizzatore del trasporto non sia il Comune, la determinazione del compenso da versare dalla persona trasportata al gestore del trasporto scolastico è determinata dalla concorrenza e dal mercato.

Art. 7 - Accompagnamento sui veicoli di trasporto scolastico

1. È obbligatorio la presenza di un accompagnatore sui veicoli che trasportano bambini frequentanti la scuola dell'infanzia nonché alunni portatori di handicap.
2. L'accompagnatore o l'autista, qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, svolge le seguenti funzioni:



- a. cura le operazioni di salita e discesa dei bambini
 - b. cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati
 - c. sorveglianza i bambini durante il percorso garantendo che gli stessi siano sempre seduti
3. L'accompagnatore o l'autista, qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati. Qualora alla fermata e orario previsti non siano presenti i genitori o altra persona delegata a ricevere il bambino si proseguirà nel giro e il bambino verrà accompagnato al comando di Polizia Municipale, che si occuperà di rintracciare i genitori.
 4. Nel caso in cui, in assenza dei genitori o loro delegati, il bambino sia condotto e sorvegliato presso il comando di Polizia Municipale, verrà redatto dal Comando medesimo apposito verbale.
 5. In caso di reiterazione i genitori dovranno corrispondere al comune, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, una sanzione pari a 50,00 (cinquanta) euro a prescindere dalla durata del ritardo. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva. In caso assenza dei genitori o altra persona delegata che si ripete per tre volte l'imprenditore dovrà segnalare l'inadempienza al servizio sociale comunale che provvederà per quanto di competenza.
 6. Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado potranno essere lasciati alla fermata negli orari previsti, anche in assenza dei genitori o di altre persone delegate a riceverli, solo se gli esercenti la potestà genitoriale ne abbiano fatto espressa richiesta scritta.

Art. 8 - Comportamento durante il trasporto

1. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato.
2. In particolare, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'accompagnatore e/o dall'autista, dovranno:
 - a) prendere rapidamente posto e rimanere seduti,
 - b) posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra,
 - c) non disturbare i compagni di viaggio, l'accompagnatore e l'autista,
 - d) non portare sull'autobus oggetti pericolosi,
 - e) usare un linguaggio adeguato e non alzare il tono della voce,
 - f) non affacciarsi dal finestrino,
 - g) rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa,
 - h) non tenere comportamenti scorretti e/o ineducati e/o lesivi degli altri compagni,
 - i) mostrare rispetto degli arredi e delle attrezzature del mezzo pubblico.
3. In caso di mancato rispetto delle regole di comportamento, oltre al richiamo verbale dell'accompagnatore e/o dell'autista, l'Imprenditore segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato, all'istituzione scolastica ed al Comune di Praiano, Servizio Pubblica Istruzione. In relazione alla gravità dei comportamenti esibiti ed all'età degli alunni, il Comune di Praiano di concerto con l'Imprenditore e le Istituzioni Scolastiche, può decidere la temporanea sospensione dalla fruizione del servizio da parte dell'alunno da un minimo di 3 fino ad un massimo di 30 giorni. Nessun rimborso è



dovuto per il periodo di sospensione del servizio.

4. In caso di recidiva l'alunno potrà essere sospeso dal servizio di trasporto per l'intero anno scolastico.
5. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, l'Imprenditore provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.
6. Il Comune è fatto salvo da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento da parte dell'imprenditore.

Art. 9 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio di apposita speciale autorizzazione comunale di cui all'art. 4 della Legge Regionale 13/2011 a persona fisica o giuridica in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 5 della medesima legge quali:
 - a. l'iscrizione all'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico;
 - b. la disponibilità di una rimessa nell'ambito del territorio comunale o nei limiti chilometrici stabiliti dal bando e capitolato di gara per l'affidamento;
 - c. numero di mezzi necessario per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico richiesto dal bando;
 - d. dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi o noleggio con conducente su tutto il territorio nazionale, e di non aver trasferito alcun tipo di licenza taxi o noleggio con conducente negli ultimi cinque anni;
2. L'imprenditore deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 1 all'atto della richiesta di autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione Comunale all'imprenditore previo apposito bando di concorso pubblico per titoli.

Art. 10- Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - ✓ 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione) e successive modifiche
 - ✓ 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia)
 - ✓ 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
 - ✓ 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al bando, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività



medesima.

Art. 11 – Bando di concorso pubblico per titoli - contenuti

1. Il bando contiene obbligatoriamente:
 - a. Il numero delle autorizzazioni da attribuire;
 - b. l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione per l'attribuzione dell'autorizzazione;
 - c. l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d. gli eventuali titoli di preferenza per l'attribuzione dell'autorizzazione;
 - e. l'indicazione dei termini per la presentazione delle domande;
 - f. lo schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo
2. Per la valutazione delle istanze pervenute sarà costituita apposita commissione di gara.

Art. 12 - Autorizzazione specifica per il trasporto scolastico

1. Ad avvenuta valutazione delle istanze da parte della commissione - di cui al precedente comma 2 dell'art. 11 - verrà stilata apposita graduatoria trasmessa all'Ufficio comunale preposto che, verificata la completezza della documentazione presentata o successivamente acquisita anche d'Ufficio e l'insussistenza delle cause d'impedimento, procede alla pubblicazione della graduatoria e, trascorsi i termini di legge, al rilascio delle autorizzazioni previste.
2. L'autorizzazione comunale, nella quale saranno annotati i veicoli necessari per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, è unica ed è riferita in capo all'imprenditore come precedentemente indicato all'art. 3 comma 2. Essa deve contenere i dati identificativi del veicolo con la specifica del numero massimo dei posti e l'indicazione della classificazione del veicolo stesso (scuolabus-miniscuolabus)
3. L'autorizzazione è rilasciata alla Ditta in relazione al veicolo di cui abbia la disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà d'acquisto (leasing).
4. Detta autorizzazione va rinnovata annualmente con autodichiarazione di conferma dei requisiti relativi all'esercizio dell'attività.
5. L'autorizzazione può essere trasferita nei seguenti casi:
 - a). cessione regolamentata dell'azienda;
 - b). fusione o incorporazione di società;
 - c). trasferimento mortis causa a favore di uno dei figli dell'autorizzato appartenenti al nucleo familiare

Art. 13 - Conducenti

1. I conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio di autobus, il cui titolo è dimostrato da apposita documentazione, devono essere dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, esercenti l'attività di N.C.C., nonché quant'altro disposto dalle normative vigenti per la guida di scuolabus.
2. Il personale presterà la propria opera nel pieno rispetto della normativa sui contratti di



COMUNE DI PRAIANO

Antica Plagianum

lavoro dell'area di appartenenza in materia di sicurezza dei lavoratori. La ditta affidataria è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità al servizio richiesto, del proprio personale.

3. All'inizio del servizio, l'impresa è obbligata a comunicare, formalmente al Comune – Ufficio Pubblica Istruzione- i nominativi del personale impiegato nel servizio di guida.
4. Per il personale vigeranno le seguenti prescrizioni:
 - a) Dovrà essere a conoscenza degli itinerari, dei punti di fermata, degli orari di servizio;
 - b) Mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, comunicare al gestore, che provvederà a sua volta formalizzare, mediante comunicazione all'ufficio Pubblica Istruzione, fatti e circostanze che possono interferire a compromettere il buon andamento del servizio;
 - c) In caso di comportamento scorretto l'ufficio Pubblica Istruzione si riserva la possibilità di chiedere la sostituzione del personale resosi protagonista di tale episodio.
 - d) Di verificare che tutti gli alunni abbiano posto a sedere tenuto conto delle prescrizioni del codice della strada.
5. E' onere dell'impresa dotare il personale di un distintivo visibile affinché sia evidente l'appartenenza all'organizzazione di gestione del servizio trasporto alunni.
6. L'ufficio Pubblica Istruzione avrà la possibilità di impartire direttive alla ditta in ordine allo svolgimento del servizio.

Art. 14 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, per tutte le violazioni al presente Regolamento si applica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 13 della legge 689 del 24 novembre 1981 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,60 e € 516,00.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale detto importo, potrà essere aggiornato ogni due anni, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai registrata nei due anni precedenti.
3. Il titolare dell'autorizzazione, qualora incorra, durante l'esercizio dell'attività, in una sanzione prevista dal presente Regolamento è soggetto, alla diffida da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, i veicoli da adibire al servizio di trasporto scolastico sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente Regolamento. L'ufficio competente, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.

Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione



1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo di mesi 1 (uno), quando il titolare incorra nel provvedimento di diffida per più di una volta nell'arco dell'anno.
2. A seguito del provvedimento di sospensione della autorizzazione, il titolo abilitativo deve essere riconsegnato all'Ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio provinciale della MCTC.

Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di trasporto locale, di cui all'art. 4 della L.R. n. 13/2011, può essere revocata:
 - a) quando l'intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - b) quando venga meno uno o più requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 13/2011;
 - c) quando venga accertato il mancato possesso, a seguito di provvedimento di ritiro o sospensione a scopo sanzionatorio o cautelare, della patente, o del certificato di abilitazione professionale, ovvero della carta di circolazione, nei confronti dell'intestatario se al momento dell'accertamento era alla guida dello scuolabus, ovvero nei confronti del conducente dipendente, socio o collaboratore familiare nell'espletamento delle sue mansioni;
 - d) quando l'intestatario di una autorizzazione per scuolabus utilizza l'autoveicolo immatricolato con detto titolo per servizi diversi dal trasporto scolastico o da attività anche extrascolastiche salvo che siano autorizzate o richieste dalle competenti autorità (es. Provveditore agli studi) o rientrino in attività programmate dal Comune anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. gite, attività ricreative, culturali, sportive, ecc.);
 - e) quando lo scuolabus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l'intestatario non provveda entro un termine, fissato caso per caso, al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dello scuolabus, il Settore competente provvede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della L.R. n. 13/2011, per un periodo massimo di 30 giorni e, in caso di ulteriore inadempienza, alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 17 - Decadenza dell'autorizzazione

1. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:
 - a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate;
 - b) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - c) per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi o i suoi legittimi sostituti non abbiano provveduto a regolarizzare il trasferimento e rinnovato ai sensi dell'art. 12 comma 4;
 - d) al secondo provvedimento di sospensione;
 - e) qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 18 - Stazionamento



1. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa o in aree pubbliche idonee.
2. Eventuali richieste relative all'autorizzazione allo stazionamento dei mezzi su aree pubbliche, deve essere connessa esclusivamente allo svolgimento del servizio trasporto scolastico per il Comune di Praiano. Lo stazionamento su aree pubbliche può avvenire solo per i periodi di tempo immediatamente precedenti il carico degli studenti e con l'unico fine di evitare viaggi a vuoto ai mezzi.
3. In ogni caso l'Amministrazione Comunale, al fine di agevolare lo svolgimento del servizio, può autorizzare per il tramite della Polizia Municipale, lo stazionamento degli automezzi in apposite aree pubbliche, a condizione che ciò non arrechi intralcio e/o pericolo alla viabilità.

Art. 19 – Rapporti tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Al fine di garantire una migliore organizzazione del servizio di trasporto la scuola dovrà comunicare in tempo utile l'orario che intende attuare nell'anno scolastico successivo a quello in vigore, in particolare gli orari di entrata ed uscita degli alunni sia per il tempo normale che per quello prolungato, se previsto.

Art. 20 - Rinvio alle normative vigenti

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche in occasione di uscite degli scuolabus per iniziative didattico/culturali.

Art. 21 - Rinvio alle normative vigenti

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 22 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo, sul sito istituzionale e trasmesso alle Segreterie Amministrative degli Istituti Scolastici territoriali.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 395/2000 e s.m.i. e le disposizioni applicative di cui alla Legge Regionale Campania n. 13/2011.
3. Tutte le norme e regolamenti di pari livello e di pari oggetto del presente si intendono integralmente abrogate e sostituite.